



COMUNE DI COLOGNO AL SERIO

Provincia di Bergamo

Deliberazione n. 33
del 26.02.2008

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:

DISCIPLINA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI INDIVIDUALI PER PRESTAZIONI D'OPERA INTELLETTUALE, CON CONTRATTI DI LAVORO AUTONOMO, DI NATURA OCCASIONALE O COORDINATA E CONTINUATIVA, AD ESPERTI DI PROVATA COMPETENZA – MODIFICAZIONE ED INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI – APPROVAZIONE.

L'anno duemilaotto, addì ventisei del mese di febbraio alle ore 22.50 nella sala delle adunanze. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dall'art. 20 dello statuto comunale, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta comunale.

All'appello risultano:

LEGRAMANTI ROBERTO	SINDACO	P
SESANI CLAUDIO	ASSESSORE	P
BENTOGGIO GIAN LUIGI	ASSESSORE	P
BOSCHI STEFANIA	ASSESSORE	P
CAVALLERI ANDREA	ASSESSORE	P
CAVALLERI GIOVANNI BATTISTA	ASSESSORE	P
FACHERIS LORENZO	ASSESSORE	P

TOTALE PRESENTI: 7
TOTALE ASSENTI : 0

Partecipa il segretario Sig. FORTUNATO Dott. VITTORIO, il quale cura la redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. LEGRAMANTI ROBERTO - SINDACO -assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Considerato che la Legge 24 dicembre 2007, n. 244 *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato”* (legge finanziaria 2008) è intervenuta in materia di conferimento di incarichi individuali per prestazioni d’opera intellettuale con le seguenti disposizioni:

a) Art. 3, commi 54, 55, 56 e 57:

- Comma 54. All’articolo 1, comma 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole da: «pubblicano» a: «erogato» sono sostituite dalle seguenti: «sono tenute a pubblicare sul proprio sito web i relativi provvedimenti completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell’incarico e dell’ammontare erogato. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di collaborazione o consulenza di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente preposto».
- Comma 55. L’affidamento da parte degli enti locali di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei all’amministrazione può avvenire solo nell’ambito di un programma approvato dal consiglio ai sensi dell’articolo 42, comma 2, lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
- Comma 56. Con il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi emanato ai sensi dell’articolo 89 del citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l’affidamento di incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei all’amministrazione. Con il medesimo regolamento è fissato il limite massimo della spesa annua per gli incarichi e consulenze. L’affidamento di incarichi o consulenze effettuato in violazione delle disposizioni regolamentari emanate ai sensi del presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.
- Comma 57. Le disposizioni regolamentari di cui al comma 56 sono trasmesse, per estratto, alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti entro trenta giorni dalla loro adozione.

b) Art. 3, commi 76 e 77(“Contenimento degli incarichi, del lavoro flessibile e straordinario nelle pubbliche amministrazioni”):

- Comma 76. Al comma 6, dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 le parole “di comprovata competenza” sono sostituite dalle seguenti: “di particolare e comprovata specializzazione universitaria”.
- Comma 77. All’articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «6-quater. Le disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e 6-ter non si applicano ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione, nonché degli organismi operanti per le finalità di cui all’articolo 1, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144»

Richiamato il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con proprio atto n. 32 del 11.03.2003 come successivamente modificato ed integrato (da ultimo con deliberazione n. 93 del 11.08.2007), ed in particolare il Titolo VII rubricato “Conferimento incarichi” che si compone degli artt. da 31 a 33;

Atteso che gli artt. 32 e 33 del predetto regolamento risultano non più attuali a seguito delle recenti innovazioni legislative in materia e delle elaborazioni della giurisprudenza amministrativa e contabile;

Considerata la necessità di modificare ed integrare la predetta disciplina regolamentare in materia di incarichi individuali per prestazioni d'opera intellettuale, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di provata competenza, ai sensi della disciplina posta dalla L. 244/2007, sostituendo gli artt. 32 e 33 con l'articolato riportato in allegato al presente provvedimento;

Ricordato che con deliberazione consiliare n. 4 in data odierna – dichiarato immediatamente eseguibile – è stato approvato il programma per il conferimento di incarichi di studio, ricerca e consulenze per l'anno 2008, ai sensi dell'art. 3 – comma 55 – della legge n. 244/2007;

Atteso che la Rappresentanza Sindacale Unitaria dell'Ente, con apposita nota in data 21.02.2008 prot. n. 2769 – in atti – seguita da incontro illustrativo in data 25.02.2008, è stata consultata in ordine ai contenuti della presente proposta di modificazione del vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visti:

- i pareri favorevoli del segretario comunale e del servizio finanziario sulla proposta della presente deliberazione, in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile, allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*";
- il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*" e s.m.i.;
- il vigente Statuto Comunale;

Con voto unanime favorevole espresso nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare la disciplina regolamentare in materia di incarichi individuali per prestazioni d'opera intellettuale, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di provata competenza, ai sensi della disciplina posta dalla L. 244/2007, sostituendo gli artt. 32 e 33 del vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi con l'articolato, riportato nel testo allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e costitutiva, che si compone di dei seguenti n. 5 articoli: 32, 32bis, 33, 33bis e 33ter;
2. di trasmettere copia della presente deliberazione alle Rappresentanze Sindacali dei lavoratori dell'Ente;
3. di trasmettere il presente atto, unitamente al regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti Lombardia ai sensi dell'art. 3 – comma 57 – della legge n. 244/2007.

Il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile a tutti gli effetti, con separata unanime votazione favorevole espressa nelle forme di legge, ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del TUEL, approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Art. 32

- Incarichi individuali di studio, ricerca e consulenza , con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa -

1. La presente disciplina definisce i limiti, i criteri e le modalità per il conferimento di incarichi individuali di studio, ricerca e consulenza, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, per prestazioni d'opera intellettuale, a soggetti esterni all'amministrazione comunale di particolare e comprovata specializzazione universitaria.
2. I contratti di lavoro autonomo di natura occasionale si identificano in prestazioni d'opera intellettuale, rese senza vincolo di subordinazione e senza coordinamento con l'attività del committente; i relativi incarichi sono conferiti ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e seguenti e degli artt. 2229 e seguenti del codice civile e generano obbligazioni che si esauriscono con il compimento di un'attività circoscritta e tendenzialmente destinata a non ripetersi, ancorché prolungata nel tempo e sono finalizzate a sostenere e migliorare i processi decisionali, organizzativi ed erogativi dell'Ente.

Gli incarichi di lavoro autonomo occasionale si articolano secondo le seguenti tipologie:

- a) incarichi di studio, afferenti a specifiche indagini, esami ed analisi su un oggetto o un particolare problema d'interesse dell'Ente, con la finalità di produrre un risultato che diverrà proprietà dell'Ente e sarà da questo utilizzato; il requisito essenziale è la predisposizione di una relazione scritta finale, nella quale sono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;
 - b) incarichi di ricerca, riguardanti lo svolgimento di attività di speculazione e di approfondimento relative a determinate materie e la prospettazione dei relativi risultati e soluzioni, i quali presuppongono la preventiva definizione di specifici programmi da parte dell'Ente;
 - c) consulenze, consistenti nell'acquisizione, tramite prestazioni professionali, acquisizione di pareri, valutazioni, espressioni di giudizio su una o più specifiche questioni proposte dall'Ente.
3. I contratti di lavoro autonomo, di natura coordinata e continuativa, si identificano in prestazioni d'opera intellettuale, rese nell'ambito di rapporti di collaborazione di carattere sistematico e non occasionale, che si estrinsecano in prestazioni d'opera intellettuale rese con continuità e sotto il coordinamento del committente, ma senza vincolo di subordinazione, conferite ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e seguenti e degli artt. 2229 e seguenti del codice civile, nonché dell'art. 409 del codice di procedura civile.
 4. Il contratto d'opera disciplina la decorrenza, il termine per il conseguimento della prestazione, l'oggetto della prestazione, i rapporti tra Committente e Contraente ed il compenso pattuito.
 5. Il contratto d'opera è espletato senza vincolo di subordinazione o sottoposizione al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del Committente. Tali contratti non comportano obbligo di osservanza di un orario di lavoro, né l'inserimento nella struttura organizzativa del Committente e possono essere svolti, nei limiti concordati, anche nella sede del Committente.
 6. Il presente Regolamento non si applica per il patrocinio e la difesa in giudizio dell'Amministrazione, né agli incarichi di progettazione e di direzione lavori, la cui disciplina è rimessa alle specifiche disposizioni di legge o di regolamento, né alle prestazioni di servizi obbligatori per legge in mancanza di uffici a ciò deputati.

Art. 32 bis

- Programma annuale e limiti di spesa -

1. Il Consiglio comunale approva, ogni anno, il programma degli incarichi di cui al precedente art. 32 affidabili nel corso dell'esercizio di riferimento.
2. La delibera consiliare di approvazione del programma indicato al comma precedente costituisce allegato al bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 172 del T.U. n. 267/2001.

3. Il presente regolamento indica la spesa massima annuale sostenibile per gli incarichi esterni.
4. La spesa massima è calcolata nella misura del 3 % della spesa di personale iscritta in bilancio calcolata ai fine del rispetto dei parametri del patto di stabilità interno
5. Il superamento del limite di spesa ammissibile è consentito solo per esigenze straordinarie ed imprevedibili e previa modifica del Programma di cui ai precedenti commi 1 e 2.

Art. 33
- Procedure di affidamento -

1. Gli incarichi possono essere conferiti a soggetti esterni all'amministrazione comunale di particolare e comprovata specializzazione universitaria, in presenza dei seguenti presupposti la cui verifica deve analiticamente risultare dall'atto di conferimento:
 - a) l'oggetto della prestazione d'opera intellettuale deve corrispondere alle competenze istituzionali attribuite dall'ordinamento all'Ente;
 - b) l'oggetto di cui alla lettera a) deve essere previamente illustrato mediante programmi di attività, o progetti specifici e determinati, da cui si rileva che per la loro realizzazione è richiesto l'apporto di specifiche conoscenze o di contributi di qualificata professionalità;
 - c) l'Ente deve avere preliminarmente accertato l'inesistenza, all'interno della propria organizzazione, delle strutture e delle figure professionali idonee allo svolgimento dell'incarico ovvero l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
 - d) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; a tal fine si considerano prestazioni di alta qualificazione quelle connesse a professioni intellettuali per le quali sono richieste la laurea, nonché particolari specializzazioni, abilitazioni, autorizzazioni o qualificazioni, anche comportanti l'iscrizione in albi e/o elenchi; sono fatti salvi i casi documentati di alta specializzazione in ambiti professionali particolarmente complessi, anche caratterizzati da elevata tecnologia o da contenuti particolarmente innovativi, riconducibili a nuove professionalità o a professioni non regolate specificamente;
 - e) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;
 - f) l'importo del compenso, adeguatamente motivato, deve essere strettamente correlato alla effettiva utilità che può derivare all'Ente dalla esecuzione della prestazione oggetto dell'incarico;
 - g) gli incarichi devono essere conferiti nel rispetto della procedura comparativa di cui all'art. 5.
2. Gli incarichi sono conferiti tramite procedure di selezione con comparazione dei curricula professionali degli esperti esterni e dei relativi compensi richiesti. Il responsabile di area, ai fini del conferimento dell'incarico deve tenere conto delle professionalità, esperienze, conoscenze tecniche acquisite dal soggetto cui conferire l'incarico in relazione alle attività relative ai progetti o ai programmi da realizzare.
3. Il responsabile dell'area competente procede alla selezione dei candidati partecipanti, valutando in termini comparativi gli elementi di cui al comma 2, illustrati dai singoli candidati secondo le indicazioni dell'avviso pubblico, avuto riguardo alla congruenza dei medesimi titoli con le esigenze e le finalità istituzionali che si intendono perseguire con l'incarico, secondo le indicazioni contenute nel programma o nel progetto.

Art. 33 bis
- Regime particolare per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa -

1. Gli incarichi possono essere conferiti con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'art. 409, n. 3, c.p.c., nel rispetto della disciplina del presente Regolamento, quando le

- prestazioni d'opera intellettuale e i risultati richiesti al collaboratore devono essere resi con continuità e sotto il coordinamento del responsabile dell'area competente.
2. Le prestazioni sono svolte senza vincolo di subordinazione e sono assoggettate a un vincolo di coordinamento funzionale agli obiettivi/attività oggetto delle prestazioni stesse.
 3. Al collaboratore non possono essere affidati poteri gestionali autonomi né compiti di rappresentanza dell'Ente.
 4. Il collaboratore non è tenuto al rispetto di un orario predeterminato, la sua attività può essere esercitata presso le sedi dell'Amministrazione, secondo le direttive impartite dal responsabile dell'area competente, il quale mette eventualmente a disposizione i locali, le attrezzature e gli impianti tecnici strettamente funzionali all'espletamento dell'incarico.
 5. Gli eventuali obblighi di iscrizione alla gestione separata I.n.p.s. di cui alla Legge n. 335/1995 e s.m.i., sono a carico del collaboratore, che è tenuto a darne idonea comunicazione all'Amministrazione. Gli eventuali obblighi di iscrizione all'I.n.a.i.l. sono a carico dell'Amministrazione, che è tenuta a darne idonea comunicazione al collaboratore. Il collaboratore è altresì tenuto a dare idonea certificazione delle deduzioni eventualmente spettanti nonché degli altri dati ritenuti necessari.
 6. I diritti e i doveri del committente e del collaboratore, le modalità di svolgimento del rapporto di collaborazione sono disciplinati dalla determinazione del responsabile dell'area competente.

Art. 33 ter

- Pubblicità degli incarichi, responsabilità e adempimenti -

1. Gli incarichi di cui al precedente art. 32 – comma 1 – devono essere pubblicati all'Albo pretorio, sul sito web, nonché inseriti in una banca dati accessibile al pubblico.
2. L'affidamento di incarichi o consulenze effettuato in violazione delle presenti disposizioni regolamentari costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.
3. Copia del presente Regolamento è inviata alla Sezione della Corte dei Conti competente per territorio.

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE N. ...33.....
DEL ..G.C..... ADOTTATA IL 26.02.08.....

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. VITTORIO FORTUNATO)



Comune di COLOGNO AL SERIO
Provincia di Bergamo

Allegato alla deliberazione
n. 33 / G.C.
del 26.02.08

SEGRETERIA COMUNALE

PARERI ED ATTESTAZIONI DI CUI ALL'ART. 49 del TUEL, APPROVATO CON D.Lgs. 267/2000

OGGETTO: DISCIPLINA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI INDIVIDUALI PER PRESTAZIONI D'OPERA INTELLETTUALE, CON CONTRATTI DI LAVORO AUTONOMO, DI NATURA OCCASIONALE O COORDINATA E CONTINUATIVA, AD ESPERTI DI PROVATA COMPETENZA - MODIFICAZIONE ED INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI - APPROVAZIONE.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto, nella sua qualità di Segretario comunale, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del TUEL, approvato con D.Lgs. 267/2000, e dell'art. 30 del vigente Statuto Comunale, esprime parere

FAVOREVOLE

in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Addì, 22.02.2008

IL SEGRETARIO COMUNALE
(dott. Vittorio Fortunato)

Area FINANZIARIA - **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Il sottoscritto Ragioniere Comunale, responsabile dell'Area Finanziaria, ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D. Lgs 18.08.2000, n. 267, e dell'art. 30 del vigente Statuto Comunale, esprime parere

FAVOREVOLE

in ordine alla regolarità contabile della spesa prevista dalla proposta di deliberazione di cui all'oggetto.


~~CONTRARIO~~

per i seguenti motivi:

Addì, 25.02.2008

IL RAGIONIERE COMUNALE

IL PRESIDENTE




IL SEGRETARIO

Su attestazione del Messo comunale si certifica che questa deliberazione è stata affissa in copia all'Albo comunale il giorno 05.03.2008 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi sino al 20.03.2008

Dalla Residenza municipale, addì 05.03.2008

IL SEGRETARIO COMUNALE



Questa deliberazione ai sensi dell'art. 134 – comma 3 – del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, è divenuta esecutiva in data

IL SEGRETARIO COMUNALE